



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.38 DEL 06.03.2017

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per l'anno 2017 in attuazione dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*".

L'anno duemiladiciassette e questo giorno sei del mese di marzo alle ore 09.00, nel Palazzo Comunale di San Casciano Val di Pesa, si è riunita la **Giunta dell'Unione Comunale**.

All'appello nominale risultano:

1) TRENTANOVI Giacomo	Presidente	PRESENTE
2) BARONCELLI David	Assessore	PRESENTE
3) PESCHINI Massimiliano	Assessore	PRESENTE
4) SOTTANI Paolo	Assessore	PRESENTE

PRESIEDE l'adunanza il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Giacomo Trentanovi con l'assistenza del Segretario Generale dell'Unione Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

LA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNALE

Premesso che i Consigli Comunali di San Casciano in Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa e Greve in Chianti con le deliberazioni consiliari, di seguito riportate, hanno approvato il nuovo Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 36/2012;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 37/2012;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n. 99/2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 53/2012;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, nonché l'allegato A), in particolare gli artt. 1 e 2, che prevedono tra le funzioni conferite dai 4 Comuni, anche quelle di Polizia Locale;

Preso atto che sono rimaste nella competenza esclusiva del Comune di San Casciano in Val di Pesa la gestione e gli incassi delle sanzioni degli ausiliari del traffico;

Richiamato l'art. 208 del D.Lgs. , n. 285 del 30.04.1992 così come modificato dalla L.n. 120 del 29.07.2010, che al comma 4 stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada, relativamente alle violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni, è destinata;

- a) in misura non inferiore ad un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- b) in misura non inferiore ad un quarto al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature della Polizia Municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma ed alla manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale, alla redazione di piani del traffico, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), allo svolgimento nelle scuole di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e previdenza per il personale ed interventi a favore della mobilità ciclistica;

Preso atto che il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che i Comuni determinano annualmente, con Deliberazione della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle predette finalità;

Preso inoltre atto che il comma 5 *bis* prevede che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c) del comma 4 può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo, finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 *bis* e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di Polizia Municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Richiamato l'art. 393 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni "*Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada*", il quale stabilisce:

- al comma 1 che gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio Bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dall'art. 208 del Codice della Strada;
- al comma 2 che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, gli stessi Enti dovranno fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

Richiamato altresì l'art. 142 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dall'art. 25, comma 1, lett. d) della L. n. 120 del 29.07.2010 e successivamente dall'art. 4 *ter*, comma 15 del D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44 del 26.04.2012 in particolare:

- il comma 12 *bis*: "*I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121 del 20.06.2002, convertito, con modificazioni dalla L. n. 168 del 01.08.2002 e successive modificazioni, sono attribuiti in misura pari al 50 % ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli Enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39 del D. P.R. n. 381 del 22.03.1974 ed all'Ente di cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12 *ter* e 12 *quater*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli Enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ed a essi destinati nella Regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti*";
- il comma 12 *ter*: "*Gli Enti di cui al comma 12 *bis* destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresa la segnaletica e le barriere, dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego ed al patto di stabilità interno*";
- il comma 12 *quater*: "*Ciascun Ente Locale trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi in propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 ed al comma 12 *bis* del presente articolo come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12 *bis* è ridotta del 90 % annuo nei confronti dell'Ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e del comma 12 *ter* del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui*



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al Procuratore generale della Corte dei Conti;

Preso atto che la strada denominata R.A.3 C.D. AUTOPALIO rientra tra le strade in concessione alla quale non si applica la ripartizione dei proventi di cui al comma 12 *bis* sopra riportato, in quanto strada gestita in concessione Anas S.p.A. così come previsto dal D.L. n. 138 dell' 08.07.2002, convertito in L.n. 178/2002;

Dato atto che la manutenzione ordinaria delle strade, di cui al punto c) dell'art. 208 del Codice della Strada compete al Comune di San Casciano in Val di Pesa ed al Comune di Greve in Chianti per quanto concerne il territori di quest'ultimi, all'Unione Comunale per le strade dei territori di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa, mentre la manutenzione straordinaria è mantenuta alla competenza dei singoli Comuni;

Atteso che la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 104/2010/REG del 15.09.2010, che indica le linee guida riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, prevede che tali proventi non possano finanziare spese correnti, di natura stabile e ricorrente, trattandosi di entrate che invece, sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare, ma che tuttavia appare ragionevole considerare come entrata ricorrente e a contenuto stabile per l'Ente Locale, la quota delle sanzioni amministrative che "ordinariamente" è acquisita al Bilancio dell'Ente, risultando quindi come un gettito di entrata che assume i caratteri della continuità e stabilità, fatta salva l'applicazione del vincolo di legge da destinare alle specifiche finalità;

Tenuto conto che dalla serie storica delle entrate da sanzioni al Codice della Strada emerge che l'entrata destinata a coprire la spesa per le finalità di cui alla lett. c) del comma 4 dell'art. 208 per i Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino può essere considerata consolidata, in quanto rientra nell'ordinario e stabile andamento dell'entrata derivante dagli accertamenti di violazione al Codice della Strada e pertanto può finanziare anche l'ammortamento dei mutui contratti per le finalità indicate nell'art. 208 del Codice della Strada:

UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO	
Anno	Entrata da sanzioni del Codice della Strada
2014	€ 1.463.710,00
2015	€ 1.314.635,22
2016	€ 1.178.333,09

Considerato che nel Progetto di Previsione di Bilancio dell'Unione del Chianti Fiorentino per l'esercizio 2017 è iscritta una previsione di entrata da sanzioni pecuniarie per Violazione del Codice della Strada di € 1.600.000,00 a fronte della quale è stata accantonata al Fondo di dubbia esigibilità la somma di € 298,677,02;

Dato atto che nel Progetto di Bilancio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino è previsto un importo pari a € 170.000,00 per il trasferimento agli Enti proprietari delle Strade sulle quali siano accertate violazioni ai sensi dell'art. 142 Codice della Strada;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, così come modificato dalla L.n. 120 del 29.07.2010, la quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada da destinare, al netto delle somme deducibili, ammonta a € 520.661,49;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Municipale e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che per l'anno 2017 l'importo dell'entrata presunta da sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada per l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, al netto della quota accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 298.677,00, della quota da trasferire all'Ente proprietario della strada per quanto previsto dall'art. 142 del Codice della Strada pari ad € 170.000,00 e delle spese per riscossione sanzioni pari ad € 90.000,00, da destinare ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada è di € 520.661,49;
- 3) di dare atto che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino provvederà alla destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, nel modo seguente:
 - lett. a) € 130.385,29 interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
 - lett. b) € 132.000,00 acquisti per il potenziamento e delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di mezzi, automezzi e attrezzature del Servizio di Polizia Municipale;
 - lett. c) € 261.103,26 per ammortamento mutui ed interventi per la sicurezza stradale;
- 4) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in quanto costituente atto propedeutico del Bilancio di Previsione 2017 - 2019.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE N. 38/GU DEL 06.03.2017

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per l'anno 2017 in attuazione dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Polizia Municipale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ESPRIME

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;

Tavarnelle V.P., 03.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

f.to P.A. Massimo Zingoni

AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI

Ufficio Ragioneria

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari– Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ESPRIME

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;

Tavarnelle V.P., 03.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI

f.to Dott. ssa Barbara Bagni



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

IL PRESIDENTE

f.to Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Tavarnelle V.P., 09.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tavarnelle V.P., 06.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, certifico che copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Tavarnelle V.P., _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rocco Cassano
